



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
27^ Seduta
Martedì 25 ottobre 2016

Deliberazione n. 140 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.Lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale Calabrese.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maurizio Priolo

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20, - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Priolo

Reggio Calabria, 2 novembre 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio Priolo)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 140 del 25 ottobre 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI DI PUBBLICA UTILITA' ED EX ARTICOLO 7 DEL
D.LGS. N.469/1997 NEL BACINO REGIONALE CALABRESE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2016.

Reggio Calabria, 2 novembre 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Il presente progetto di legge prende spunto dalla situazione in cui sono venute a trovarsi poco più di 120 unità lavorative, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e alla quale si intende porre rimedio, contenendo il grave stato occupazionale e la situazione di crisi che affligge la nostra Regione.

La Legge Regionale n. 40/2013 aveva reintegrato nel bacino una parte dei LSU e LPU, siglando convenzioni per il loro effettivo utilizzo. La presente proposta di legge interviene attraverso il reintegro dei lavoratori succitati, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per le finanze regionali.

L'articolo 1 disciplina la portata della norma, indicandone i beneficiari e le loro modalità di utilizzo.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con l'esclusione del ricorso a nuove spese.

L'articolo 3 reca norme di attuazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge si coordina con la legge regionale n. 40/2013 inerente alle "Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati", la cui applicazione, a seguito dell'approvazione del regolamento 93/2016 e della manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale 7856 del 5 luglio 2016, è in via di definizione. Infatti, il Dipartimento regionale competente è attualmente impegnato ad espletare le necessarie azioni volte a favorire la fuoriuscita volontaria e/o incentivata con fondi statali, dal bacino dei lavoratori di cui trattasi.

A suffragare quanto sopra esposto, la presente legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sul capitolo U4302020901 Missione 15, programma 15.03 su cui corrispondere gli emolumenti per i lavoratori LSU/LPU, che presenta la necessaria disponibilità sul bilancio di previsione 2016/2018 della Regione Calabria. Infatti le nuove disposizioni in esame non incidono sulla composizione e sul numero dei lavoratori, prevedendo un semplice turnover tra lavoratori.

A titolo esemplificativo, alla data odierna il bacino complessivo dei lavoratori è composto da 4.703 unità. Il costo del sussidio per ore 80 mensili di ogni unità LSU/LPU ammonta a €. 580,14, mentre il costo per ore integrative per un numero massimo di 40 mensili varia in funzione della categoria per come di seguito riportato:



Consiglio Regionale della Calabria

- Categoria "A" €. 336,80
- Categoria "B1" €. 356,00
- Categoria "B3" €. 376,40
- Categoria "C" €. 401,60
- Categoria "D" €. 436,80

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 2 novembre 2016

IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Destinatari e modalità di applicazione)

1. I lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità ed i lavoratori ex articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) fuoriusciti dal bacino regionale e transitati in società che hanno erogato servizi pubblici per conto di enti locali e società partecipate da enti locali che sono state dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, nei limiti della disponibilità finanziaria presente nel bilancio regionale, allocata alla missione 15, programma 15.03, possono essere reintegrati nel bacino regionale, a condizione che gli stessi subentrino agli LSU e LPU deceduti, pensionati, e fuoriusciti dal bacino, senza che abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.